
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La compensazione delle spese processuali non si estende anche a quelle per la registrazione della sentenza.

La pronuncia di compensazione - integrale o parziale - delle spese processuali, resa dal giudice ordinario o dagli arbitri in sede di lodo rituale, non si estende alle spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa¹.

Tribunale di Roma, sezione quarta bis, sentenza del 28.6.2013

...omissis...

1)- L'eccezione processuale, con la quale la convenuta opponente intende far valere la pretesa non integrità del contraddittorio, deve essere disattesa; poiché, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale si controverte in ordine al diritto del creditore precedente di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente, senza alcun riguardo

¹ Per [Tribunale de L'Aquila, sentenza del 8.6.2013](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2013, nella pronuncia di condanna della parte soccombente delle spese di lite devono essere comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza in quanto rientranti tra le spese conseguenti alla sentenza senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo.

all'esistenza e all'ammontare dei crediti fatti oggetto dell'esecuzione stessa, non è in concreto coinvolto alcun interesse dei terzi pignorati (v. Cass. Civ. n. 11585/09²; n. 11982/06; n. 11360/06; n. 11558/03), i quali pertanto, non risultando litisconsorti necessari, correttamente non sono stati citati.

Mentre, per altro verso, il contraddittorio deve considerarsi integro, anche in assenza della creditrice [REDACTED]

[REDACTED] come intervenuta nell'esecuzione contestata, poiché, avendo, all'udienza di esecuzione del 14.1.2011, rinunciato allo spiegato intervento, essa è attualmente - e fin dall'instaurazione della relativa fase di merito - priva di ogni concreto interesse rispetto alla presente controversia.

2)- Il primo motivo di opposizione all'esecuzione, riportato sub a), con il quale si contesta la legittimazione attiva del precedente Raggruppamento Temporaneo di Imprese M [REDACTED] costituito con atto dell'11.2.1998, come rappresentato dalla capogruppo mandataria M. [REDACTED] (v. atto di pignoramento, in fascicolo di esecuzione), deve essere disatteso.

Infatti, trattasi testualmente dello stesso soggetto indicato nell'epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo del lodo arbitrale azionato, identificabile anche per mezzo del relativo atto costitutivo, come depositato - secondo prospettazione della parte attrice opposta, non contestata dalla convenuta opponente - nel procedimento arbitrale esitato nel lodo azionato (v. doc. n. 7, in fascicolo di parte attrice; cfr. atto di citazione p. 5). E, a fronte di ciò, la circostanza che la partita IVA e la sede della capogruppo Associazione Professionale M. Engineering, siano state nel lodo medesimo indicate, per evidente errore materiale (peraltro segnalato della stessa parte opposta - v. atto di citazione p. 5), rispettivamente in (...), anziché in (...), ed in Roma Via Calderoni n. 68, anziché in Roma V [REDACTED] non vale, di per sé, ad ingenerare alcuna incertezza in ordine all'identità del soggetto creditore in base al lodo ed il soggetto precedente nell'esecuzione contestata.

Né la Regione opponente, gravata del relativo onere secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., ha positivamente provato (pur, in

² La massima ufficiale così recita: *il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore.*

ipotesi, agevolmente ciò potendo fare, a mezzo degli atti depositati nel procedimento arbitrale che evidentemente identificavano la controparte, essendosi ivi trattato della risoluzione di contratto dalla Regione stessa stipulato con la controparte), che il soggetto che partecipò al procedimento stesso era diverso e distinto rispetto a quello che ha intrapreso l'esecuzione contestata.

3)- Parimenti infondato risulta il secondo correlato motivo di opposizione sub b), con il quale si contesta comunque la legittimazione della capogruppo M. [REDACTED] ad agire in nome e per conto del Raggruppamento ormai sciolto; poiché, sempre dall'atto costitutivo del Raggruppamento stesso, risulta che le relative associate conferirono "mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza" proprio alla detta M. [REDACTED] anche con riguardo alle attività processuali, da intraprendersi nei confronti dell'Ente appaltante, relative tutte le operazioni ed atti di qualsiasi natura, dipendenti dall'esecuzione dell'incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto" (v. atto costitutivo cit., art. 6); per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il potere di rappresentanza in discussione non è funzionalmente connesso al perdurare della operatività del Raggruppamento ed ad esso, nel tempo, limitato, ma è invece, secondo la volontà delle parti, destinato a persistere, anche oltre l'estinzione di quest'ultimo, sino a quando sussistano - come nella specie evidentemente sussistono - rapporti con l'Ente appaltante, ancora pendenti.

4)- Riguardo al terzo motivo di opposizione sub c), con il quale si contesta la debenza delle somme intimate a titolo di IVA sulla sorte capitale, è cessata la materia del contendere, già prima dell'esaurimento della fase cautelare, avendo il precedente Raggruppamento ad esse espressamente rinunciato nel corso dell'udienza di esecuzione del 14.1.2011 (v. verbale ud. cit., in fascicolo di esecuzione), ed avendo questi conseguentemente desistito in ordine alla relativa controversia, in occasione dell'introduzione del presente giudizio di merito (v. atto di citazione, p. 13).

5)- Il quarto motivo di opposizione sub d), con il quale si contesta la debenza delle somme intimate a titolo contributi previdenziali INPS e CNPAIA, è per contro fondato; poiché, al di là di ogni altra possibile considerazione, i detti contributi sono notoriamente dovuti sulle somme ricevute in pagamento a titolo di corrispettivo di prestazione di opera; mentre, nel caso di specie, come si evince inequivocabilmente dal tenore del lodo azionato, si tratta di credito di natura risarcitoria conseguente alla risoluzione per inadempimento, di rapporto contrattuale (v., tra le tante,

in tema di contributi INPS, Cass. Civ. n. 12505/03; n. 11148/99; n. 2906/96).

6)- Parimenti fondato è il quinto motivo di opposizione sub e), con il quale si contesta la debenza delle somme intimate a titolo di IVA sulle spese processuali liquidate col lodo azionato; poiché, secondo consolidata giurisprudenza, l'IVA sulle dette spese, sebbene in astratto automaticamente dovuta *ex lege*, non può tuttavia essere ripetuta nei confronti della parte soccombente, da parte di quei soggetti (società commerciali, liberi professionisti), quali gli attuali procedenti opposti, che siano abilitati per legge a recuperare l'IVA corrisposta per l'acquisizione di beni e servizi inerenti alla loro attività; ché essi diversamente, incassando l'IVA recuperata in compensazione, conseguirebbero un'indebita locupletazione in danno della parte soccombente medesima, la quale si troverebbe a subire un esborso non corrispondente ad alcun effettivo costo economico sopportato dalla parte vittoriosa (in tal senso, tra le tante, Cass. Civ. n. 7551/11; n. 11877/07; n. 2529/06; n. 9730/00; nonché, da ultimo, anche con riferimento alle spese distratte in favore del difensore, Cass. Civ. n. 2474/12³).

7)- Il quinto motivo di opposizione sub f), con il quale si contesta la debenza delle somme intimate a titolo di spese generali sulle spese processuali, di spese e competenze del Collegio Arbitrale e relativi accessori e di spese di registrazione del lodo azionato, è fondato limitatamente alle seconde (spese e competenze del collegio arbitrale e relativi accessori), come dallo stesso Collegio Arbitrale poste a carico della Regione soccombente in ragione di 2/3; poiché - indipendentemente da ogni altra possibile considerazione in ordine alla contestata natura di titolo esecutivo del lodo arbitrale, riguardo ad esse - il precedente non ha in alcun modo documentato il loro oggettivo ammontare e la loro effettiva concreta anticipazione, la quale ultima solo legittima la relativa rivalsa.

Per contro, le descritte contestazioni relative alla debenza delle spese generali in ragione del 12,5% sono del tutto inconferenti, atteso che, come è noto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese generali, determinato forfetariamente in base agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti, è dovuto, per legge

³ La massima ufficiale così recita: *l'avvocato distrattario non può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.*

(quest'ultimo in base alla previgente Tariffa da applicarsi nel caso di specie *ratione temporis*), al pari dell'IVA e del CPA, anche in difetto di espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. Civ. n. 23053/09; n. 10416/03).

Nè il concreto tenore del lodo azionato, che liquida le spese processuali "per l'intero in Euro 300.000,00, oltre IVA e CPA", semplicemente omettendo qualsiasi riferimento alle spese generali, non consente, di per sé, di ritenere che la somma così liquidata sia già comprensiva delle spese in discussione, talché esse non debbano essere ulteriormente computate. E parimenti infondate sono le contestazioni relative alla debenza delle spese di registrazione del lodo azionato.

Infatti, premesso che il procedente ne ha documentato l'esborso in ragione di Euro 385.692,00 (v. doc. n. 8, come allegato all'atto di citazione), deve osservarsi che, secondo giurisprudenza consolidata, la pronuncia di compensazione - integrale o parziale - delle spese processuali, resa dal giudice ordinario o dagli arbitri in sede di lodo rituale, non si estende alle spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa (così Cass. Civ. n. 14192/11⁴; n. 16212/08; n. 2500/01; n. 11324/96; S.U. n. 8533/90); per cui la circostanza, invocata dall'opponente, che, nel caso di specie, le spese processuali siano state in concreto parzialmente compensate tra le parti, è del tutto irrilevante; mentre, stante la loro natura meramente consequenziale, il diritto al relativo rimborso trova fondamento nella stessa pronuncia di condanna, e, come tale, può pertanto essere in forza di essa direttamente azionato dalla parte vittoriosa, senza necessità di apposita azione di regresso (così, Cass. Civ. n. 17698/10; cfr. Cass. Civ. 19791/11⁵ e n. 11172/02).

Né vale in argomento sostenere, secondo la prospettazione della parte opponente, che l'imposta di registrazione, siccome, a norma dell'art. 57

⁴ La massima ufficiale così recita: *la pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione. Ne consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso.*

⁵ La massima ufficiale così recita: *il precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.*

D.P.R. n. 131 del 1986, gravante solidalmente sulle parti in causa, dovrebbe, nei rapporti interni, dividersi in parti eguali ai sensi dell'art. 1298 II c.c. (in tal senso, tuttavia, Cass. Civ. 16212/08; S.U. n. 8533/90); poiché, se, come generalmente riconosciuto, la descritta solidarietà, evidentemente stabilita al solo scopo di agevolare all'Erario l'esazione dell'imposta medesima, deve essere regolata nei rapporti interni in forza della previsione contenuta nell'art. 1298 II co cit. (v. Cass. Civ. n. 14192/11⁶; n. 16212/08; n. 5707/91; S.U. n. 8533/90), allora dev'essere tenuto conto di tutto il complessivo contenuto della disposizione stessa, che stabilisce che le parti di ciascun debitore si presumono eguali, "se non risulta diversamente", deve intendersi, dalla legge o dal titolo (cfr. art. 1294 c.c.); per cui, la disciplina della ripartizione interna dell'imposta, non comporta senz'altro la divisione in parti eguali a norma dell'art. 1298 II co prima parte c.c., che costituisce criterio meramente residuale, ma può e deve essere, ove possibile, di volta in volta ricavata dal sistema, in base alla natura delle posizioni giuridiche sottese alla pronuncia oggetto di registrazione. Con la conseguenza che, nel caso di specie, nel quale si tratta, come detto, di risoluzione del contratto per inadempimento e di relativa condanna al risarcimento del danno, la ripartizione dell'imposta tra le parti deve essere regolata secondo il generale principio di responsabilità, per cui, fatta salva la facoltà del giudice di compensare, in tutto od in parte, le spese del giudizio di merito, le spese necessarie - ivi comprese quelle cd. successive -, sostenute dal creditore vittorioso per realizzare la propria pretesa nei confronti della parte inadempiente, debbono integralmente gravare su quest'ultima, che, colla propria condotta ad esse ha dato causa (diversa sarebbe pertanto la disciplina in materia, ad esempio, di divisione ereditaria, di usucapione ovvero di costituzione di servitù, dove all'evidenza non sussistono i presupposti per l'applicazione del descritto principio).

8)- Il sesto motivo di opposizione sub g), con il quale la Regione esecutata contesta la legittimità del pignoramento siccome eseguito presso soggetto diverso dal proprio Tesoriere, è fondato atteso che il terzo pignorato ██████████ - unico, tra i tanti, ad avere reso dichiarazione positiva -

⁶ La massima ufficiale così recita: *la pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione. Ne consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso.*

non svolge servizio di tesoreria per conto dell'esecutata stessa (v. dichiarazione di terzo in atti), e che, a norma dell'art. 11, I co bis, D.L. n. 8 del 1993, convertito con L. n. 68 del 1993, "non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione"; con la conseguenza che il credito, come da esso terzo dichiarato in ragione di Euro 25.335.776,01 per saldo attivo di conto corrente, è da intendersi per impignorabile.

Mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal precedente, consistendo, come è noto, il servizio di tesoreria per conto degli enti pubblici nello specifico svolgimento del complesso delle operazioni, di riscossione, pagamento e custodia titoli e valori, riguardanti la gestione finanziaria degli enti medesimi, ed essendo detto servizio - affidato secondo modalità contrattuali di evidenza pubblica - disciplinato dalla legge quanto ai fondamentali obblighi e diritti del tesoriere, soprattutto con riferimento alla possibilità ad esso solo riconosciuta di operare sui fondi di contabilità speciale giacenti presso le competenti sezioni di tesoreria della Banca d'Italia (v. specialmente art. 1 bis L. n. 729 del 1984, applicabile alle regioni in virtù dell'art. 66 V co L. n. 388 del 2000, che ha incluso le regioni medesime nella tabella A allegata alla L. n. 720 del 1984 cit.) - alla quale è direttamente connesso, in funzione di garanzia dell'ordine della finanza regionale, il descritto divieto di esecuzioni nei confronti di soggetti diversi dal tesoriere stesso, come stabilito dall'art. 11 bis cit. -, non è in alcun caso possibile, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, attribuire, in termini puramente fattuali, la qualità di tesoriere di un determinato ente pubblico, a qualsivoglia istituto bancario, che al di fuori di un rapporto di tesoreria formalmente istituito, risulti, come nel caso di specie, depositario, in conto corrente, di somme di spettanza dell'ente stesso, ovvero comunque svolga per conto di esso, seppure in modo continuativo e sistematico, altri ordinari servizi bancari.

9)- L'ulteriore motivo di opposizione, con il quale la convenuta Regione opponente eccepisce l'inesistenza ovvero la sopravvenuta inefficacia del lodo azionato per essere stati, con determinazione assunta in autotutela in data 7 giugno 2011, annullati tutti gli atti della gara - ivi compresa l'aggiudicazione in favore [REDACTED] - esperita per l'affidamento dell'incarico oggetto del lodo stesso, deve essere dichiarato inammissibile, siccome da essa convenuta proposto, per la prima volta, colla comparsa di costituzione nel presente giudizio di merito.

Fuori dai casi di opposizione a precetto, invero, tanto l'opposizione all'esecuzione, quanto l'opposizione agli atti esecutivi sono procedimenti bifasici, costituiti da una prima fase cautelare necessaria, da introdursi con

ricorso al giudice dell'esecuzione (artt. 615 II co, 617 II co, 618 II co e 624 I co c.p.c.), e da una successiva fase di merito eventuale, da introdursi, nel termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione in esito alla prima fase cautelare (art. 616 e 618 II co c.p.c.); talché il giudizio di merito di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c., che può essere instaurato ad iniziativa tanto dell'opponente quanto dell'opposto (art. 616 e 618 II co c.p.c.), non costituisce autonomo procedimento di cognizione, ma è invece semplice sviluppo, in cognizione piena, del procedimento già instaurato col ricorso in opposizione, finalizzato esclusivamente alla definizione delle domande formulate dalle parti nella precedente fase cautelare (tanto che, nell'opposizione all'esecuzione, ove la competenza per il merito spetti ad ufficio giudiziario diverso da quello al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, l'art. 616 c.p.c. prevede la riassunzione della causa), con l'evidente conseguenza che non è in nessun caso consentito introdurre opposizioni direttamente in fase di merito, né tantomeno, in detta fase, introdurre nuovi motivi di opposizione, che non siano già stati proposti in fase cautelare.

10)- Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, debbono essere integralmente compensate.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione, come proposta dalla Regione Lazio nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese M. [REDACTED] costituito con atto dell'11.2.1998, come rappresentato dalla [REDACTED], quale relativa capogruppo mandataria e, per l'effetto,

-dichiara che l'attore opposto non aveva diritto a procedere esecutivamente, nei confronti della convenuta Regione esecutata opponente, relativamente alle somme intimate a titolo - di contributi previdenziali [REDACTED] sulle spese processuali liquidate col lodo azionato e - di spese e competenze del collegio arbitrale e relativi accessori;

-dichiara impignorabili le somme, come dichiarate dal terzo pignorato [REDACTED] in ragione di Euro 25.335.776,01 per saldo attivo di conto corrente;

-dichiara cessata la materia del contendere, per desistenza dell'attore opposto, relativamente al motivo di opposizione, con il quale essa

convenuta Regione esecutata contestava la debenza delle somme intimate a titolo di IVA sulla sorte capitale;

-dichiara inammissibile il nuovo motivo di opposizione con il quale la Regione stessa eccepiva l'inesistenza ovvero la sopravvenuta inefficacia del lodo azionato;

-compensa integralmente le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla precedente fase cautelare.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2013.

La Nuova Procedura Civile